



Termine di referendum: 8 luglio 2021

Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)

Modifica del 19 marzo 2021

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 2020¹,
decreta:*

I

La legge del 3 ottobre 1951² sugli stupefacenti è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutta la legge «Istituto» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Swissmedic».*

² *Nell'articolo 4 capoverso 1 «(Istituto)» è sostituito con «(Swissmedic)».*

³ *In tutta la legge «Ufficio federale della sanità pubblica» è sostituito con «UFSP».*

⁴ *Negli articoli 4 capoverso 2 e 17 capoverso 1 «permesso» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «autorizzazione».*

Art. 3f

Abrogato

¹ FF 2020 5391

² RS 812.121

Art. 8 cpv. 1 lett. d e 5–7

¹ I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:

- d. gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.

⁵ Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti:

- a. di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicinali o per un'applicazione medica limitata;
- b. di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.

⁶ Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.

⁷ Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.

*Inserire prima della Sezione 2**Art. 8b³ Rilevamento dei dati relativi ai trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa*

¹ L'UFSP rileva i dati relativi ai trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa (medicamenti a base di canapa) che:

- a. non sono omologati;
- b. sono omologati, ma sono prescritti per un'indicazione diversa da quella omologata e applicati in una forma farmaceutica diversa da quella omologata.

² Il rilevamento dei dati serve:

- a. alla valutazione scientifica secondo l'articolo 29a; e
- b. all'analisi statistica.

³ L'UFSP mette i risultati dell'analisi statistica a disposizione:

- a. delle autorità cantonali di esecuzione;
- b. dei medici coinvolti nel trattamento;
- c. delle strutture di ricerca interessate.

³ L'art. 8a è introdotto dalla modifica del 25 settembre 2020 della legge sugli stupefacenti (FF 2020 6791). Non è ancora in vigore.

Titolo prima dell'art. 18a

Capitolo 3a: Protezione e trattamento dei dati

Sezione 1:

Protezione dei dati nell'ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Titolo prima dell'art. 18d

Sezione 2: Trattamento dei dati

Art. 18d In relazione alla cura di tossicomani

¹ Le autorità e le istituzioni competenti per l'esecuzione della presente legge hanno il diritto di trattare dati personali, dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità allo scopo di verificare le condizioni e l'andamento delle cure prestate a tossicomani.

² Garantiscono la protezione dei dati di cui al capoverso 1 mediante misure tecniche e organizzative.

³ Il Consiglio federale definisce i dettagli, in particolare:

- a. le autorità e istituzioni competenti per il trattamento dei dati;
- b. i dati da trattare;
- c. i flussi di dati;
- d. i diritti d'accesso.

Art. 18e In relazione alle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8

¹ Qualora ciò sia necessario per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 e delle autorizzazioni eccezionali di cui all'articolo 8 capoversi 5–8 o per verificare che queste siano rispettate, l'UFSP e Swissmedic possono trattare i seguenti dati personali:

- a. indicazioni su eventuali procedimenti amministrativi o penali a carico del richiedente secondo gli articoli 4, 5 e 8 capoversi 5–8;
- b. indicazioni necessarie all'identificazione del paziente; e
- c. dati medici rilevanti nel quadro di un'applicazione medica limitata conformemente all'articolo 8 capoverso 5 lettera a.

² Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i dati che possono essere trattati;
- b. i termini di conservazione dei dati.

Art. 18f In relazione ai medicinali a base di canapa

¹ L'UFSP gestisce un sistema d'informazione per il trattamento dei dati secondo l'articolo 8b.

² I medici che trattano persone con medicinali a base di canapa registrano i dati necessari al rilevamento dei dati secondo l'articolo 8b. I dati dei pazienti sono registrati in forma pseudonimizzata.

³ Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i dati necessari per il rilevamento secondo l'articolo 8b, segnatamente anche quelli relativi agli effetti secondari;
- b. la frequenza e il momento della registrazione;
- c. i diritti di accesso dei medici secondo il capoverso 2;
- d. gli aspetti tecnici e organizzativi del sistema di rilevamento dei dati;
- e. i termini di conservazione dei dati;
- f. la pubblicazione delle analisi statistiche.

⁴ Può stabilire che non debbano più essere rilevati dati se per la valutazione scientifica di cui all'articolo 8b capoverso 2 non sono più necessari nuovi dati.

Art. 20 cpv. 1 lett. c

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- c. senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, usa o mette in commercio sostanze di cui all'articolo 3 capoverso 1, nonché sostanze e preparati di cui all'articolo 7;

Art. 29 cpv. 4

Abrogato

Art. 29a cpv. 1

¹ L'UFSP provvede alla valutazione scientifica delle misure adottate in virtù della presente legge. Può trasmettere in forma anonima all'Ufficio federale di statistica i dati di cui agli articoli 18d–18f per analisi e pubblicazione.

Art. 36a Disposizioni transitorie della modifica del 19 marzo 2021

¹ Il Consiglio federale stabilisce fino a quando le autorizzazioni eccezionali rilasciate dall'UFSP in virtù del diritto anteriore per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio a fini medici di stupefacenti con effetti del tipo della canapa rimangono valide dopo l'entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021.

² Fino a quando l'autorizzazione eccezionale di cui al capoverso 1 rimane valida, non è necessaria alcuna autorizzazione di Swissmedic secondo l'articolo 4.

II

Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati
All'entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2020⁴ sulla protezione dei dati, le disposizioni qui appresso della presente legge hanno il seguente tenore:

Art. 3f

Abrogato

Art. 18d cpv. 1

¹ Le autorità e le istituzioni competenti per l'esecuzione della presente legge hanno il diritto di trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, allo scopo di verificare le condizioni e l'andamento delle cure prestate a tossicomani.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Gli articoli 8b e 18f hanno effetto per sette anni dalla data dell'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 marzo 2021

Il presidente: Andreas Aebi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021

Il presidente: Alex Kuprecht

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 30 marzo 2021

Termine di referendum: 8 luglio 2021

⁴ RS 235.1; FF 2020 6695

